



LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

**Oggetto:** Legge Regionale 24 dicembre 2010, n.9 art.2 comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo

**LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale la Presidente della Regione Lazio è stata nominata Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 il dr. Mario Morlacco è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e s.m.i., secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n.4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art.5, comma1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13 “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accredimento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4;

VISTA la circolare Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Sanitaria prot. n. 83572/45/09 del 16 luglio 2009 avente ad oggetto: D.G.R. n. 368 del 15.05.2009.Regolamento n.10/2009.Modificazioni al regolamento Regionale n.2/2007.Chiarimenti interpretativi”

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”, art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. 3/2010 nella parte in cui prevede che: *“Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”*;

VISTO il Decreto n. U0090 del 10 novembre 2010 del Commissario ad Acta, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accredimento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accredimento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accredimento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

PRESO ATTO che con Determinazione n. B5984 del 24 novembre 2010 è stata data attuazione al punto 6) del predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010, prevedendo l'avvio delle fasi "DUE", relativa al completamento dei dati anagrafici ed organizzativi da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private, già autorizzate e provvisoriamente accreditate, e "TRE", relativa alla compilazione dei questionari di autovalutazione circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accreditamento;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)"

VISTO il Decreto n. U0109 del 31 dicembre 2010 del Commissario ad Acta, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i." con il quale si è :

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A.

DATO ATTO, inoltre, che così come previsto dalla L.R. 3/2010 e s.m.i., successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui sopra, la competente direzione regionale avvierà il procedimento di verifica dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di quelli ulteriori previsti per l'accreditamento istituzionale e, qualora dalla verifica dovesse risultare il mancato possesso di detti requisiti, la Regione disporrà i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003;

ATTESO che la citata L.R. 9/2010, all'art. 2 comma 14, espressamente prevede che le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2010, che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. 3/2010, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta n.90/2010 e successive modifiche,devono:

- a) provvedere, qualora, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 21, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti previsti, all'acquisizione degli stessi entro il termine perentorio del 30 aprile 2011;
- b) produrre, attraverso la medesima piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabiliti con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011;

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

DATO ATTO che la presentazione della documentazione, così come l'inclusione della domanda nell'atto ricognitivo di cui al Decreto del Commissario ad Acta n.109/2010, non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

DATO ATTO, altresì, che la posizione di interesse giuridico qualificata in ordine alla conferma dell'autorizzazione, ovvero in ordine al rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO istituzionale potrà sorgere in capo agli interessati solo all'esito positivo delle operazioni di verifica dei requisiti di cui alla citata L.R. 3/2010, art.1 comma 23;

RITENUTO, quindi, di dover stabilire i termini e le modalità con cui i soggetti che hanno presentato la domanda di conferma dell'autorizzazione e di accREDITAMENTO istituzionale, inseriti negli allegati A e B al Decreto 109/2010, devono produrre la documentazione necessaria a dimostrare quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accREDITAMENTO;

RITENUTO, inoltre, utile richiedere alle strutture di che trattasi, per facilitare le attività di verifica, in considerazione dei tempi ristretti previsti dalla normativa, la seguente documentazione in formato elettronico, a riprova della legittimità dell'esercizio in corso e della condizione di accREDITAMENTO provvisorio e per integrare il fascicolo elettronico da mettere a disposizione degli organi competenti in materia:

- il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed eventuali provvedimenti modificativi dello stesso, ovvero istanza completa di tutta la documentazione prevista, qualora siano in corso, alla data di entrata in vigore del Decreto del Commissario ad Acta n.90/2010, procedimenti di modificazione della titolarità del titolo autorizzativo ai sensi degli artt. 13 e 14 del R.R. n. 2/2007 (quali: fusioni, cessioni di azienda, ecc.),
- provvedimento di rilascio dell'accREDITAMENTO provvisorio;

RITENUTO, altresì, di dover avvalersi, per la ricezione della documentazione sopra indicata, della piattaforma informatica predisposta da LAit S.p.A., utilizzando le credenziali già rilasciate ed utilizzate per la fase UNO e la fase DUE del procedimento di conferma dell'autorizzazione e di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

**DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2010 e s.m.i, che hanno presentato domanda di conferma dell'autorizzazione e di accREDITAMENTO istituzionale, inserite negli allegati A e B al Decreto del Commissario ad Acta n. 109/2010, devono presentare la seguente documentazione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito Istituzionale della Regione Lazio:

LA PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

1. planimetria quotata in scala 1:100 per ogni livello, in formato PDF, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti: l'intestazione, la destinazione d'uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le superfici utili di ciascun locale e il rapporto con le superfici finestrate, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il formato cartaceo di detta planimetria dovrà, comunque, essere messo a disposizione degli organi preposti alla verifica dei requisiti su eventuale richiesta degli stessi;
2. apposita documentazione attestante il possesso e/o detenzione dell'immobile (proprietà o altro diritto reale di godimento, locazione, comodato ecc.);
3. relazione tecnica di conformità degli impianti ed in particolare: certificato impianto elettrico ex D.M. 22.01.2008 o ex L.n.46/90 e s.m.i.; per gli impianti di ricambio d'aria e/o climatizzazione, ove necessari (o comunque presenti), relazione tecnica e schema planimetrico; verifica messa a terra ai sensi del D.P.R. n.462/2001;
4. relazione tecnica relativa agli impianti di distribuzione dei gas medicali;
5. per le strutture di ricovero e cura e per quelle residenziali, relazione tecnico – sanitaria a firma del tecnico – progettista e di un medico esperto in materia;
6. elenco degli arredi sanitari, delle attrezzature e della apparecchiature, sottoscritto dal rappresentante legale. Per le apparecchiature dovrà essere riportata la casa costruttrice, il modello ed il numero di matricola ed allegato il certificato di conformità;
7. certificati catastali e il certificato di agibilità dei locali rilasciati dal Comune competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia;
8. piano di emergenza ed evacuazione, piano di gestione del primo soccorso, piano di gestione della sicurezza anti incendio ex Dlgs 81/2008 e, per le strutture per cui esiste l'obbligo, il certificato di prevenzione incendi ex D.M. 10 marzo 1998;
9. dotazione organica del personale in servizio con l'elenco nominativo diviso per qualifica professionale e con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e dell'orario settimanale svolto;
10. dati anagrafici del Direttore Sanitario con l'indicazione del titolo di studio posseduto e degli estremi di iscrizione all'Albo Professionale;
11. regolamento interno;
12. certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente in materia;
13. autocertificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o del rappresentante legale della persona giuridica, associazione, organizzazione o ente, comunque denominato;
14. attestazione dell'effettivo adempimento agli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili previsti dalla normativa vigente in materia;
15. attestazione dell'avvenuta presentazione, alla data di scadenza della procedura prevista dal DCA 90/2010, dell'istanza per ottenere il rilascio di certificati/pareri/nulla osta da parte delle Autorità preposte, nel caso in cui se ne renda necessaria l'acquisizione e gli stessi non siano già stati rilasciati;
16. con riferimento all'accreditamento istituzionale: la carta dei servizi e ogni altra documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, secondo il grado di conformità dichiarato nel relativo questionario di autovalutazione;
17. dichiarazione di conformità all'originale degli atti, in possesso del dichiarante, trasmessi in via telematica;
18. autorizzazione al trattamento dei dati.

Resta fermo che tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, nonché la documentazione ulteriore, utile a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dalle vigenti

Segue decreto n. \_\_\_\_

LA PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

norme di legge e regolamentari, dovrà essere a disposizione degli organi preposti alla verifica;

- B) le strutture in argomento dovranno altresì produrre, con la medesima tempistica e secondo le stesse modalità:
1. il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed eventuali provvedimenti modificativi dello stesso, ovvero istanza completa di tutta la documentazione prevista, qualora siano in corso, alla data di entrata in vigore del Decreto del Commissario ad Acta n.90/2010, procedimenti di modificazione della titolarità del titolo autorizzativo ai sensi degli artt. 13 e 14 del R.R. n. 2/2007 (quali: fusioni, cessioni di azienda, ecc.),
  2. il provvedimento di rilascio dell'accreditamento provvisorio;
- C) di avvalersi, per la ricezione della documentazione sopra indicata, della piattaforma informatica predisposta da LAit S.p.A., utilizzando le credenziali già rilasciate ed utilizzate per la fase UNO e la fase DUE del procedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Il manuale operativo per l'upload dei documenti in formato elettronico (PDF) sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Renata Polverini